

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE
ex art. 4, 3° comma, D.Lgs 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____, residente in _____ via _____ n. _____, [in ipotesi di persone giuridiche: legale rappresentante della ditta _____, con sede in _____ via _____ n. _____ P. IVA _____],

dichiaro

di essere stato/a adeguatamente informato/a dall'Avv. Andrea Farina, avvocato dell'Ordine degli Avvocati di Saluzzo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del D.lgs., 04/03/2010, n. 28 e successive modificazioni, di quanto segue:

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta con la controparte _____; nonché dell'obbligo per le materie ivi contemplate dall'art. 5 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) di esperire la mediazione prevista dal D.lgs. n. 28/2010 o, in alternativa, i procedimenti disciplinati dal D.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del D.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio. Ai sensi del quarto comma dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010 il tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. delle norme in merito alle spese processuali previste dall'art. 13, nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del D.lgs 4 marzo 2010, n. 28.

Saluzzo, li _____

Firma del cliente

Avv. Andrea Farina